



ORDINE DEGLI AVVOCATI LANCIANO

Cari Colleghi,

come a Voi noto, ai sensi dell'art. 21 Legge 31.12.2012 n. 247, la permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale.

La mancanza di tali condizioni comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'Albo.

Il Consiglio dell'Ordine è demandato a compiere le verifiche necessarie, con le modalità di cui all'art. 2 comma 1° del D.M. 47/2016.

Ai sensi del 2° comma della citata normativa, la professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'Avvocato:

a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;

b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;

c) capo soppresso dal decreto 15 ottobre 2021, n. 174

d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al Consiglio dell'Ordine;

e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;

f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge.

I requisiti innanzi elencati devono sussistere congiuntamente, salve eventuali esenzioni personali.

Tali disposizioni si applicano anche all'Avvocato iscritto alla sezione speciale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

La documentazione comprovante il possesso delle condizioni di cui innanzi deve essere presentata ai sensi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445.

Dall'obbligo sono esentati:

1. gli Avvocati per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'Albo (art. 2 comma 1° D.M. 47/2016);

2. gli Avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento Europeo durante il periodo della carica (art. 21 comma 6° L. n. 247/12);

3. le donne Avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli Avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo (art. 21 comma 7° lett. a) L. n. 247/12);

4. gli Avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro (art. 21 comma 7° lett. b) L. n. 247/12);

5. gli Avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza" (art. 21 comma 7° lett. c) L. n. 247/12).

Nel caso in cui, all'esito dei controlli svolti ai sensi dell'art. 2 comma 5° D.M. 47/2016 e dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, si dovesse riscontrare l'assenza dell'autocertificazione ovvero la mancata prova del possesso dei requisiti, si dovrà procedere all'avvio del procedimento volto alla cancellazione dall'Albo, salvi i giustificati motivi.

Vi invitiamo, dunque, di voler provvedere alla autocertificazione del possesso di tutti i requisiti necessari alla data del 31/12/2024 con pec da inviare all'indirizzo segreteria.ordineavvocatilanciano@legalmail.it entro e non oltre il 30.05.2025.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e per quanto del caso.

Cordiali saluti.

il Segretario
avv. Emanuela Minutolo